

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1977, n. 38.

Adeguamento del finanziamento della legge regionale 30 maggio 1975, n. 58, recante norme in materia di Musei di enti locali o di interesse locale.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Lo stanziamento annuale a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della L.R. 30 maggio 1975, n. 58, « Norme in materia di Musei di Enti locali o di interesse locale », è aumentato di Lire 100.000.000.

Art. 2

All'aumento di spesa di cui all'art. 1 si provvede mediante riduzione di Lire 100.000.000 dal cap. 5300 del Bilancio di previsione della Regione esercizio 1977: « fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione » — partita « rifinanziamento legge regionale 30 maggio 1975, numero 58 » — e corrispondente incremento del cap. 2366 « contributi per il finanziamento e lo sviluppo dei Musei di Enti locali o di interesse locale » che viene così portato a Lire 195.000.000.

Per gli anni successivi la spesa sopra determinata farà carico sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 12 agosto 1977

Tomelleri